

**ACCORDO di PROGRAMMA**  
**ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 da stipularsi con le modalità**  
**previste dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m. e i. fra la Regione Liguria, la**  
**Provincia di Savona e i Comuni dell'**  
**A.T.O. di SAVONA**

**PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI**  
**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Anni 2018- 2027**

La Regione Liguria, in persona del Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. .... del .....

La Provincia di Savona in persona del ..... a ciò autorizzato con deliberazione del ..... n..... del .....

Il Comune di ..... in persona del ..... a ciò autorizzato con deliberazione del ..... n..... del .....

.....

**VISTI**

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e s.m. recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" secondo cui nella determinazione del livello dei servizi minimi, le Regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra Regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;
- l'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario e stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle medesime Regioni le risorse del Fondo debbano essere definite con apposito DPCM;
- Il DPCM 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario";
- il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 ed in particolare l'articolo 27 che detta misure sul trasporto pubblico locale;
- le prescrizioni emanate dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita dall'articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 attraverso i successivi atti di regolazione;
- la legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" ed in particolare gli articoli: 2, 4, 5, 6, comma 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 29, comma 1bis;

- l'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014 n. 40 e s.m. e i. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)";
- l'Argomento di Giunta regionale n. 18 del 5 maggio 2017 ad oggetto: "Risorse del Trasporto Pubblico Regionale e Locale";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 giugno 2017 di approvazione del "Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale" (di seguito denominato "Programma dei servizi") che definisce tra l'altro:
  - a) i criteri per la ripartizione del Fondo Regionale Trasporti tra i diversi Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.);
  - b) l'individuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
  - c) i criteri di politica tariffaria regionale e i livelli tariffari all'interno dei quali devono essere stabilite le tariffe dei principali titoli di viaggio;
  - d) gli obblighi a carico degli Enti di governo in relazione alla redazione dei piani di bacino ed alle procedure di affidamento dei servizi nonché tutti gli obblighi inerenti la gestione del Contratto di servizio.

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito denominato "Accordo").

### **Articolo 2**

#### **(Finalità, oggetto e durata dell'Accordo)**

1. L'Accordo è finalizzato a determinare i livelli di quantità e gli standard di qualità dei servizi minimi e servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (TPL) da affidare attraverso le procedure di cui alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché gli impegni reciproci delle parti al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio di TPL sul territorio di competenza.
2. L'Accordo ha ad oggetto i servizi di TPL di cui all'articolo 2 della l.r. 33/2013 e s.m. e i., effettuati con le modalità di cui al relativo comma 3, in relazione all'A.T.O. di competenza della Provincia di Savona ed, in particolare, la determinazione delle risorse per i servizi minimi e per i servizi aggiuntivi, dei relativi impegni di corresponsione delle stesse da parte degli Enti sottoscrittori, nonché degli ulteriori impegni da parte della Provincia di Savona per lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio e per la gestione del relativo contratto.
3. L'Accordo ha durata di 10 anni.

### **Articolo 3**

#### **(Determinazione delle risorse per i servizi)**

1. Le risorse per i servizi minimi e i servizi aggiuntivi di TPL, relative al periodo di validità dell'Accordo di cui al precedente art. 2, comma 3, sono determinate, sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori dell'Accordo, indicati nei successivi commi.
2. L'ammontare complessivo degli importi, di cui al comma 1, al netto dell'I.V.A., costituisce la base della procedura per l'affidamento dei servizi di TPL, al netto delle risorse di cui al comma 4, lettera b) (risorse destinate alla copertura degli oneri per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri) e di cui al comma 7 (risorse per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7 della l.r. 33/2013).
3. I Comuni destinano al TPL, per il triennio 2018-2020, le risorse definite nella Tabella sotto riportata e si impegnano, per gli anni successivi e, comunque, fino a tutta la durata dell'Accordo, a mantenere l'ammontare

dello stanziamento già previsto per l'anno 2017, come già dagli stessi a suo tempo deliberato nell'ambito dell'Accordo di programma 2016-2025.

Comune	2018	2019	2020	2021-2027
Alassio				
Albenga				
Albisola superiore				
Albissola marina				
Altare				
Alto				
Andora				
Arnasco				
Balestrino				
Bardineto				
Bergeggi				
Boissano				
Borghetto s.s.				
Borgio verezzi				
Bormida				
Cairo Montenotte				
Calice Ligure				
Calizzano				
Caprauna				
Carcare				
Casanova Lerrone				
Castelbianco				
Castelvecchio r.b.				
Celle Ligure				
Cengio				
Ceriale				
Cisano sul Neva				
Cosseria				
Dego				
Erlì				
Finale Ligure				
Garlenda				
Giustenice				
Giusvalla				
Laigueglia				
Loano				
Magliolo				
Mallare				
Massimino				
Millesimo				
Mioglia				
Murialdo				
Nasino				
Noli				
Onzo				
Orco Feglino				
Osiglia				
Pallare				
Piana Crixia				
Pietra Ligure				
Plodio				
Pontinvrea				
Quiliano				

Rialto				
Roccapignale				
Sassello				
Savona				
Spotorno				
Stella				
Stellanello				
Testico				
Toirano				
Tovo san giacomo				
Urbe				
Vado ligure				
Varazze				
Vendone				
Vezi Portio				
Villanova d'Albenga				
Zuccarello				

4. La Regione Liguria dispone, per gli anni 2018-2019, delle risorse definite dalla legge regionale n. 35 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019" e successive variazioni, sulla base dell'importo del Fondo Nazionale Trasporti e, a decorrere dall'esercizio 2018, si impegna a garantire per 10 anni, l'importo complessivo per tutti gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) pari ad € 136.000.000,00 annui, con la specificazione che tale importo è comprensivo sia delle risorse destinate agli enti di governo per i servizi minimi per il trasporto terrestre, escluso quello ferroviario, sia delle risorse a copertura degli oneri per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) autoferrotranvieri di cui all'articolo 15 della l.r. 40/2014, sia delle risorse di cui al successivo comma 7, come segue:

- a) € 117.000.000,00 annui quali risorse destinate agli enti di governo per i servizi minimi, al netto delle risorse di cui al successivo comma 7;
- b) € 19.000.000,00 quali risorse destinate agli enti di governo a copertura degli oneri per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri di cui all'articolo 15 della l.r. 40/2014.

L'importo di cui alla lettera a) sarà ripartito, per ogni A.T.O., in base alle percentuali definite dal sopracitato Programma dei servizi.

5. L'importo complessivo di cui al comma 4 sarà ridotto fino ad un massimo del 20% qualora dovessero verificarsi riduzioni di risorse dello Stato destinate ai trasporti, tali da far emergere la necessità di rimodulare gli stanziamenti in materia.
6. Le risorse destinate alla copertura degli oneri per il rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri, di cui alla lettera b), del comma 4 sono determinate dalla Regione Liguria in misura fissa per ogni A.T.O. sulla base della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 30 settembre 2017. Le suddette risorse sono trasferite alla Provincia di Savona e da questa all'Azienda concessionaria del servizio, che provvederà a ripartirle con gli eventuali subconcessionari, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della citata l.r. 40/2014.
7. In applicazione dell'articolo 29, comma 1 quater, della l.r. 33/2013, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 lettera a) la Provincia di Savona destina una quota pari al massimo del 2 per cento annuo per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 7 della suddetta l.r. 33/2013, nonché delle altre funzioni in materia di trasporto.
8. I minori stanziamenti di cui al comma 5 potranno essere compensati da parte della Provincia di Savona attraverso le seguenti leve, che dovranno essere previste nei Contratti di servizio a garanzia della sostenibilità economica:
  - a. efficientamento dei costi di produzione;
  - b. efficientamento del servizio, attraverso la rimodulazione/riduzione dello stesso;

- c. aumento degli introiti da tariffa, anche attraverso misure di recupero dell'evasione tariffaria la cui previsione va inserita tra gli impegni contrattuali;
  - d. attuazione di politiche di marketing, finalizzate all'aumento dei ricavi complessivi per il TPL.
9. Alla scadenza del presente accordo e fino alla stipula di un accordo per il periodo successivo, tenuto conto che non dev'essere interrotta l'erogazione del servizio pubblico di trasporto, i Comuni restano obbligati alla corresponsione delle risorse di cui al comma 3.
  10. Gli importi derivanti da eventuali economie di cui alla procedura di affidamento del servizio devono essere destinati al finanziamento di ulteriori servizi di TPL.
  11. Con l'approvazione del presente Accordo, la validità dell'Accordo di Programma 2012 – 2015 è prorogata al 31/12/2017.

### **Articolo 3 bis**

#### **(Approvazione dei Piani di Bacino)**

1. La Provincia di Savona è tenuta ad approvare il Piano di Bacino di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 33/2013 e s.m. e i., il cui contenuto dev'essere coerente con il Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017.

### **Articolo 4**

#### **(Procedura di affidamento del servizio)**

1. La Provincia di Savona si impegna ad effettuare la procedura per l'affidamento in gestione di tutti i servizi di TPL nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale in materia e delle Linee guida contenute nell'Atto di Programmazione dei servizi di TPL regionale e locale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/2017, riportate al paragrafo 8.2 avvalendosi, eventualmente, della Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) o di altra stazione appaltante.
2. I Comuni si impegnano a concordare con la Provincia di Savona l'eventuale previsione di nuovi servizi aggiuntivi ulteriori, per esigenze sopravvenute nell'arco temporale di vigenza dell'accordo. Potranno essere autorizzati solo i servizi per i quali sia stato assunto formalmente e preventivamente il relativo impegno di spesa da parte del Comune.

Tutti i servizi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli previsti nel successivo articolo 5 devono rientrare nel margine di flessibilità previsto dal contratto di servizio stipulato dalla Provincia di Savona in applicazione dell'Accordo. Non può essere autorizzato alcun servizio aggiuntivo al di fuori del contratto stipulato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2bis, della l.r. 33/2013 e s.m. e i., la Provincia di Savona effettua una ricognizione in merito ai servizi di collegamento tra Comuni facenti parte di A.T.O. diversi; a tal fine i Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia di Savona tutte le informazioni necessarie per definire le modalità di svolgimento di tali servizi di collegamento; nelle more dell'espletamento di tale procedura di ricognizione, previo impegno economico dei comuni interessati, il servizio viene garantito nelle forme già previste nelle precedenti annualità.
4. La Provincia di Savona si impegna a recepire, nei documenti relativi alle procedure di affidamento, tutte le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale nonché le prescrizioni emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) e, in particolare, quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento di cui all'articolo 29 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. e quelle relative alla sostituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 16 della medesima l.r. n. 33/2013.
5. Il contratto di servizio da stipulare da parte della Provincia di Savona deve assicurare il raggiungimento, da parte dell'Azienda, di determinati obiettivi di efficienza e di efficacia nella gestione e nella organizzazione del servizio di TPL, in conformità alla normativa statale e regionale in materia.
6. La Regione Liguria si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Savona l'elenco puntuale delle attrezzature e degli strumenti che costituiscono il sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di competenza

di cui al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e s.m.e i. a valle della conclusione della procedura di affidamento per l'acquisizione del sistema stesso e della completa installazione della relativa strumentazione.

7. La Provincia di Savona si impegna a:
- a. collaborare con la Regione Liguria e Liguria Digitale S.p.A. alla realizzazione del funzionamento del sistema di bigliettazione elettronica fornendo la propria disponibilità alla partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico all'uopo istituito senza che da ciò possa derivarne alcun impegno economico;
  - b. indicare nei documenti relativi all'affidamento gli adempimenti che dovranno essere assunti dall'Azienda in merito all'utilizzo ed alla funzionalità del sistema di bigliettazione elettronica a seguito della sua operatività, all'uopo comunicati dalla Regione Liguria.

#### **Articolo 5**

##### **(Servizi minimi e servizi aggiuntivi)**

1. Come previsto dal Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017, la quantificazione dei servizi minimi per l'A.T.O. di Savona è quella risultante dal rapporto tra risorse finanziarie disponibili della Regione e costo unitario del servizio.
2. I servizi minimi potranno, nel rispetto delle risorse attribuite all'A.T.O., essere rimodulati dalla Provincia di Savona nel Piano di Bacino, previa intesa con la Regione, al fine di promuovere il miglioramento del servizio e renderlo maggiormente efficace in relazione alle esigenze territoriali e alla domanda di mobilità.
3. I servizi aggiuntivi il cui costo è a carico dei singoli Comuni, sono definiti con le modalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto previsto nel comma 1.

#### **Articolo 6**

##### **(Sistema tariffario)**

1. Il sistema tariffario è definito nel Contratto di servizio secondo quanto stabilito nell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. e nel Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017.
2. I ricavi tariffari concorrono all'equilibrio economico del Contratto e costituiscono, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a) del D.L. 50/2017, come convertito in Legge n. 96/2017, uno dei parametri per il riparto del Fondo Nazionale Trasporti.
3. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Contratto di servizio deve prevedere specifici obiettivi di incremento dei ricavi tariffari attraverso l'adozione da parte dell'Azienda di politiche di marketing e di un adeguato piano per la prevenzione dell'evasione tariffaria.

#### **Articolo 7**

##### **(Qualità dei servizi e monitoraggio)**

1. Il Contratto di servizio deve prevedere specifici livelli minimi di qualità del servizio riguardanti in particolare:
  - a) puntualità ed affidabilità del servizio;
  - b) pulizia;
  - c) informazione;
  - d) sicurezza degli utenti e del personale;
  - e) confort dei mezzi.
2. La Provincia di Savona esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 19 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. sul rispetto della quantità e qualità dei servizi; a tal fine la Provincia di Savona si doterà di un adeguato sistema di monitoraggio per la quantità, avvalendosi dei dati del sistema AVM, una volta che sarà pienamente operativo il sistema SBE fornito dalla Regione, e per la qualità anche dei dati derivanti da indagine di CUSTOMER SATISFACTION.

#### **Articolo 8**

### **(Liquidazione delle risorse finanziarie e inadempienze)**

1. La Regione provvede alla liquidazione delle risorse di propria competenza, a seguito dell'emissione del decreto di assegnazione della quota di riparto del FNT di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del D.L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 e s.m. e i.. L'accredito alla Provincia di Savona delle somme avviene con cadenza bimestrale da erogare alla stessa entro il termine di 30 giorni successivi al bimestre di competenza.
2. In applicazione del comma 1bis dell'articolo 29 della l.r. 33/2013 e s.m. e i. le risorse sono erogate dalla Regione tenuto conto del raggiungimento, da parte dell'Azienda, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale e regionale in materia, secondo le modalità previste dal Programma dei servizi approvato con DCR n. 7/2017.
3. I Comuni provvedono alla liquidazione delle risorse di propria competenza, tramite l'accredito a favore della Provincia di Savona, in due rate semestrali anticipate da versare entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
4. In caso di mancato o ritardato versamento delle risorse di cui al comma 3, la Provincia di Savona provvede alla sospensione o riduzione dei servizi aggiuntivi nel territorio dei Comuni inadempienti. La mancata corresponsione della propria quota di spettanza da parte dei Comuni, entro i termini stabiliti nel comma 3, comporta l'applicazione degli interessi di mora.
5. Per garantire la certezza della tempistica dell'erogazione delle risorse, il Contratto di servizio deve prevedere da parte dell'Azienda l'emissione di fatture bimestrali posticipate con scadenza di 60 giorni.
6. I dati economici e trasportistici devono essere trasmessi, da parte dell'Azienda, alla Regione ed all'Osservatorio Nazionale di cui alla Legge 244/2007, entro la scadenza indicata nella relativa richiesta di tali Enti, pena la sospensione dell'erogazione all'Azienda stessa dei contributi e dei corrispettivi del contratto.

### **Articolo 9**

#### **(Ulteriori impegni)**

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a prevedere e a mettere in atto, negli atti di pianificazione della mobilità di loro competenza, politiche della mobilità e della sosta che incentivano l'utilizzo del TPL, tenuto conto della particolare rilevanza del servizio nel contesto territoriale, ambientale, sociale ed economico.

### **Articolo 10**

#### **(Modifiche o integrazioni dell'Accordo)**

1. L'Accordo è sottoposto da parte della Regione Liguria a verifica periodica, di norma a cadenza triennale, anche su proposta degli enti sottoscrittori, al fine di valutare le esigenze di sua modifica, anche in vista di una nuova determinazione delle risorse di cui all'art. 3 e dei relativi impegni di corresponsione di cui all'articolo 8; quanto sopra in relazione alla disponibilità dei bilanci della Regione e degli altri Enti sottoscrittori e al conseguimento degli obiettivi di efficienza da parte dell'Azienda, nonché a seguito di ogni altra circostanza sopravvenuta, comportante la necessità di apportare modifiche o integrazioni all'Accordo.
2. Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo sono approvate da tutte le Parti.
3. Oltre che su iniziativa della Regione Liguria, la richiesta di modifica del presente Accordo può essere effettuata dalla provincia di Savona e/o dai Comuni sottoscrittori attraverso l'Anci.

### **Articolo 11**

#### **(Organo di controllo e vigilanza)**

1. Sull'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo di programma vigila un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale - o da un suo delegato - e composto da tre rappresentanti nominati dalla Città Metropolitana di Genova e dalle Province entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Trasporto Pubblico Regionale della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso e la verbalizzazione delle sedute.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
- promuovere misure atte a garantire il rispetto degli impegni contenuti nel presente Accordo;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere alla convocazione dei soggetti sottoscrittori nonché di altri soggetti eventualmente interessati.
- proporre misure per gli Enti locali inadempienti rispetto agli impegni assunti nel presente Accordo, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi.

#### **Articolo 12**

##### **(Controversie tra le parti)**

1. Tutte le controversie tra gli Enti sottoscrittori in relazione al presente Accordo sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Genova.

#### **Articolo 13**

##### **(Pubblicazione)**

1. Il presente Accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto in data ..... dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo